



Rimozione forzata dei veicoli

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 26, 37 e 54 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD);
- gli artt. 15 e 17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la Legge sul traffico pesante (LTTP);

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Disposizioni generali

La presente Ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di veicoli (in seguito rimozione) allo scopo di assicurare, in particolare il rispetto delle norme e della sicurezza della circolazione stradale.

La presente Ordinanza concerne la rimozione di veicoli abusivamente fermi, sprovvisti di targhe d'immatricolazione, posteggiati, ostacolanti il traffico o bloccati con l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", quando i conducenti o detentori non possono essere raggiunti, oppure rifiutano di ottemperare all'ingiunzione di spostare il veicolo.



CAPITOLO II

Procedura di rimozione

Art. 2 Accertamenti preliminari e richiesta d'autorizzazione

Salvo i casi in cui si rende necessaria la rimozione di veicoli per motivi di sicurezza, l'agente di polizia, prima di richiedere l'intervento di rimozione (art. 3), deve rintracciare il contravventore ed impartirgli l'ordine di immediata rimozione, oppure, in caso di mancata reperibilità, contattare la centrale operativa (CEOP Lugano) delegando a quest'ultima tali compiti.

In caso di mancata reperibilità o quando i contravventori non danno seguito all'ordine di immediata rimozione, l'agente chiede l'autorizzazione di rimozione al Comandante e, in sua assenza, al suo sostituto o all'agente designato di picchetto.

Art. 3 Richiesta d'intervento

Ottenuta l'autorizzazione di rimozione l'agente richiede l'intervento del servizio addetto alla rimozione dei veicoli.

Il servizio addetto alla rimozione dei veicoli viene designato dal SCSS (Servizio Coordinamento Soccorso Stradale), che definisce le modalità ed i costi.

L'area di deposito viene designata da parte del Municipio.

Art. 4 Accertamenti

L'agente di polizia deve verificare, prima di far effettuare la rimozione, lo stato del veicolo, rilevando danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica che dovranno essere trasmessi al Comando.

L'agente di polizia deve inoltre verificare, nel caso in cui l'intervento di rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", se l'attuale stato del veicolo coincide con quello al momento del blocco.

Art. 5 Trasmissione di informazioni

L'agente comunica l'avvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato il veicolo alla CEOP Lugano e al Comando della Polizia cantonale.

CAPITOLO III

Riconsegna veicolo

Art. 6 Riconsegna

La riconsegna del veicolo del veicolo avviene su richiesta del conducente, del detentore o della persona autorizzata dietro anticipato pagamento delle spese di rimozione (art. 8), dell'eventuale deposito (art. 9) e di quelle amministrative (art. 10).

Al momento della riconsegna del veicolo il conducente, il detentore o la persona autorizzata al suo ritiro devono sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante la riconsegna e lo stato del veicolo.



L'agente comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla CEOP Lugano e al Comando della Polizia cantonale.

Art. 7 **Mancato ritiro**

Se il conducente, detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48 ore alla Polizia Collina d'Oro o presso la Polizia cantonale per il ritiro del veicolo, il responsabile del reparto amministrativo o il suo sostituto, intimerà al conducente o detentore uno scritto per raccomandata al quale dovranno essere indicati i fatti rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato ritiro.

CAPITOLO IV

Spese e garanzie

Art. 8 **Spese di rimozione e di corsa a vuoto**

Le spese di rimozione sono a carico del conducente o detentore.

Il conducente detentore è tenuto al pagamento della corsa effettuata a vuoto a favore del servizio addetto alla rimozione se quest'ultimo, dopo essere stato chiamato, si trova già sul luogo dell'intervento ed il motivo di rimozione decade.

Art. 9 **Spese di deposito**

Le spese di deposito per i veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione ammontano a CHF 10.-/giorno a partire dal terzo giorno.

Art. 10 **Tassa amministrativa**

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione è fissata a CHF 100.-.

Art. 11 **Garanzia**

Al conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui al presente capitolo.

CAPITOLO V

Procedura d'incasso

Art. 12 **Modalità di riconsegna**

L'agente di polizia così designato riconsegna il veicolo al conducente, al detentore o ad una persona autorizzata appena possibile, dietro anticipato pagamento delle spese di cui agli art. 8 e 10.



CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 13 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 14 **Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna